



avente ad oggetto un'opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e seg. l. fall., sulla base dei seguenti

MOTIVI

Parte_1

[...] (da adesso anche opponente ovvero ricorrente) ha proposto opposizione allo stato passivo di [...]

Controparte_1 (da adesso anche soltanto fallimento ovvero opposto) a seguito della esclusione dall'insinuazione al passivo del fallimento del credito che afferma avere verso l'impresa insolvente per l'importo di euro 149.847,84 al 6-5-2022, oltre accessori e spese.

In particolare, il credito complessivamente dedotto deriva dal contratto di finanziamento chirografario n. 06/145/70277/03 del 25-9-2018 per atto pubblico notarile, erogato il 5-10-2018 sul conto corrente n. 145 3072-6 intestato alla società in fallimento.

In dettaglio, il credito dedotto dall'opponente è così suddiviso:

- euro 132.036,38 capitale residuo;
- euro 38,33 interessi maturati;
- euro 13.110,91 capitale insoluto;
- euro 1.059,13 interessi insoluti;
- euro 324,04 oneri insoluti;
- euro 20,20 spese accessorie insolute;
- euro 99,37 mora esercizio in corso;
- euro 3.159,48 oneri diversi;
- euro 2.496,64 rateo interessi.



oltre interessi successivi ai tassi convenzionali al fallimento.

Il fallimento si è costituito ed ha resistito, ribadendo sostanzialmente anche le eccezioni formulate in sede di verifica dello stato passivo.

Nella specie, l'esclusione dallo stato passivo è avvenuta sulla base delle seguenti motivazioni:

“In conclusione, si eccepisce e rileva che la istruttoria della *Pt_1* fu superficiale e che i finanziamenti sono stati concessi in mancanza del merito creditizio. La Curatrice, esaminata la documentazione depositata, esprime quindi il proprio parere contrario all'ammissione del credito. Eccepisce la nullità integrale del contratto per contrarietà a norma imperativa e al buon costume. Nulla può essere ammesso neppure in linea capitale stante l'assenza della domanda di parte e, comunque, l'irripetibilità della prestazione ex art. 2035 c.c.”;

“Il curatore fallimentare rileva che nell'utilizzo vi è stata comunque preferenza per la linea garantita dallo stato (che nessun rischio comportava per l'istituto di credito) e che la situazione debitoria al 2018 già presentava quelle criticità esposte nella parte generale del verbale e che avrebbero giustificato una più attenta disamina delle prospettive di soddisfazione. La mera acquisizione del certificato sui pendenti tributari o anche di un estratto di ruolo o anche una delega all'accesso al cassetto fiscale (ovvero una certificazione diretta da parte dell'interessato) avrebbe consentito di disvelare la vera messe e la infedeltà della rappresentazione di bilancio”.



La domanda è fondata.

L'opponente ha dedotto di aver assolto al proprio onere probatorio fornendo la prova del contratto (per atto pubblico) e, così, dell'esistenza del titolo, e di aver effettuato le valutazioni del merito creditizio osservando i principi previsti e in vigore e di aver verificato il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate, come già chiarito in sede di verifica anche con la partecipazione dei funzionari che si erano occupati dell'istruttoria prodromica all'erogazione del mutuo in questione.

D'altra parte, dell'esistenza del prestito e della sua effettiva erogazione non vi è contestazione da parte della curatela che, come detto, contesta la consapevolezza della banca che l'impresa poi fallita, nel primo semestre del 2018 (allorquando vi è stata con conclusione del mutuo), versava in condizioni di crisi irreversibile o comunque avanzata, tale per cui avrebbe concorso nel suo dissesto consentendole, col prestito garantito all'80% a prima richiesta dallo stato, di procrastinare la chiusura dell'attività col fallimento. Accrescendo così il suo dissesto dal 2018 alla dichiarazione di fallimento nel 2022.

Dalla documentazione in atti prodotta, e non contestata dalla curatela, risulta che al 2018 dalla situazione contabile e finanziaria dell'impresa oggi in fallimento non faceva emergere alcun indice da cui desumere, come invece afferma il curatore, che si trovava in una situazione di crisi né tantomeno di insolvenza.

Nella specie, le risultanze istruttorie sono le seguenti:



- il finanziamento è stato erogato come visto nel 2018;
- a quella data, come emerge dai bilanci al 2016 e 2017, l'impresa mutuataria risultava in una situazione economico finanziaria "in equilibrio";
- dall'istruttoria preliminare all'erogazione del mutuo sono emerse anche "commesse in portafoglio ed un piano industriale di durata quinquennale che definiva le prospettive di sviluppo fino all'anno 2021";
- dai riscontri nel sistema bancario non emergevano sofferenze o segnalazioni per insoluti;
- l'indebitamento dell'impresa mutuataria per ricorso al sistema bancario non era allarmante (tenendo conto del rapporto, ad esempio, che vi era rispetto il fatturato: dagli atti istruttori emerge dagli accertamenti bancari un rapporto di circa il 10-15%).

Tanto già risulta sufficiente ad escludere la violazione della disciplina sulla valutazione del merito creditizio da parte della banca.

A conferma di tali assunti, poi, va anche aggiunto un ulteriore elemento che è emerso, e non è stato sostanzialmente contestato, che la stessa banca opponente avrebbe concesso una linea di credito per 200mila euro alla mutuataria, a prescindere da una garanzia a prima richiesta dello stato. Circostanza rilevante ai fini della valutazione dell'affidamento della banca rispetto alla situazione in cui versava l'impresa mutuataria (e, in mancanza di elementi di segno contrario, in mancanza a nulla rilevando che abbia o meno effettivamente utilizzato il relativo credito).



Tutto ciò evidenzia quindi che al momento dell'erogazione del mutuo per cui è causa, la banca non avrebbe potuto desumere che l'impresa oggi in fallimento era in crisi e non avrebbe potuto restituire il prestito.

Questo anche a prescindere dalle ulteriori e significative (quantomeno a conferma di quanto sin qui considerato) che all'impresa è poi fallita solo circa quattro anni dopo il prestito oggetto della presente controversia e che nel frattempo si era resa aggiudicataria (nel 2019 di appalti pubblici per importi significativi) e aveva ottenuto l'erogazione anche di altri finanziamenti.

In conclusione, in mancanza di ulteriori elementi, quali ad esempio iscrizioni a sofferenza nella centrale rischi, protesti, precedenti ritardi o inadempimenti contrattuali nei confronti della banca, non appariva necessario da parte di questa richiedere al cliente ed esaminare il certificato dei carichi pendenti risultante al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria o il DURC, ai fini dell'istruttoria della pratica di concessione del finanziamento e dell'esame della meritevolezza dell'imprenditore richiedente.

La disamina della certificazione poi acquisita dalla curatela ha poi evidenziato l'esistenza di una posizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sostanzialmente differente, in *peius*, rispetto a quanto rappresentato dalla società in *bonis* in seno ai bilanci sui quali è stata fondata l'istruttoria sottesa all'erogazione del credito. Un elevatissimo indebitamento tributario e previdenziale taciuto dal bilancio esaminato, tale da farle perdere l'intero capitale sociale e così rendere negativo il patrimonio netto della società.



In mancanza però al momento dell'erogazione del mutuo, di indici sintomatici di uno stato di crisi della mutuataria, nel caso in esame non appariva dunque sussistere l'esigenza in capo alla banca di acquisire detta documentazione erariale. Ciò appunto per la più volte vista assenza di ulteriori indici di crisi, come sussistenza di rilevanti segnalazioni Centrale rischi interbancaria, protesti, procedure esecutive.

La banca, inoltre, non risulta che con il finanziamento in esame, abbia compiuto operazioni anomale o distrattive come ad esempio il consolidamento di debiti pregressi con la sostituzione di debiti chirografari con una nuova debitoria assistita da garanzia statale, né i pregressi rapporti, il loro andamento, con la società oggi in liquidazione che le consentissero di valutare ritenere che l'impresa mutuataria versasse in una situazione di crisi (come, invece, si evince dalle relazioni istruttorie prodotte da altre banche, pur escluse dallo stato passivo).

In definitiva deve essere esclusa la sussistenza di una condotta abusiva da parte della banca, non avendo la curatela attrice fornito prove sulla conoscenza da parte dell'istituto di credito della situazione di decozione o crisi del mutuatario al momento della concessione del finanziamento.

L'opposizione deve essere accolta con ammissione della ricorrente nello stato passivo del fallimento opposto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.



- accoglie l'opposizione e ammette la domanda di insinuazione proposta dalla ricorrente banca al passivo del fallimento opposto;
- condanna il fallimento opposto al pagamento delle spese di lite in favore della banca opponente che si liquidano in euro 10mila oltre accessori come per legge.

30/05/2025.

Il Presidente

dr. Francesco Paolo Feo